



*Il presidente
Il presidente del Consiglio Provinciale*

Prot. n. *19547*

Pistoia 8 febbraio 2010

***Ai Consiglieri Provinciali
Agli Assessori Provinciali***

Oggetto: Disciplina della comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, che per le elezioni amministrative comprendono anche il periodo di svolgimento degli eventuali ballottaggi, sono in vigore le regole previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Per quanto ci riguarda, la principale norma di riferimento è l'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che stabilisce: "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni."

Il senso della norma, molto più restrittiva rispetto a quella precedentemente in vigore, sembra evidente: evitare che la comunicazione istituzionale possa trasformarsi in un vantaggio politico, diretto o indiretto, per questo o quel partito. La sua applicazione puntuale – che è quella seguita da questa Amministrazione nelle passate consultazioni elettorali – limita la comunicazione sulle iniziative del Consiglio e della Giunta.

Il divieto è rivolto a "tutte le amministrazioni pubbliche" e non sembra ammettere deroghe, salvo il caso delle comunicazioni "effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni."

Per altro verso tuttavia, occorre tener conto che la consultazione elettorale non sospende l'attività istituzionale degli organi della Provincia ed il conseguente obbligo di legge a rendere pubblici gli atti dagli stessi adottati né, nel caso specifico del Consiglio, lo svolgimento delle sedute pubbliche, nelle quali i consiglieri ed i componenti della Giunta possono esprimere liberamente il loro pensiero sui provvedimenti in esame ed alle quali tutti possono assistere.

Tenuto conto delle considerazioni fin qui svolte, la doverosa informazione sull'attività istituzionale degli organi della Provincia, deve essere effettuata in forma oggettiva ed imparziale, evitando, per quanto possibile, ogni riferimento ai temi oggetto della

consultazione elettorale e che esulino dalle competenze proprie dell'Ente; peraltro, come nel passato, sarà cura della Presidenza del Consiglio evitare di porre all'ordine del giorno delle sedute consiliari tali argomenti.

Il paragrafi che seguono sono stato elaborati dalla Presidenza del Consiglio, di concerto con la Presidenza della Provincia, e vengono sottoscritti e resi efficaci, ognuno per quanto di propria competenza, dai rispettivi Presidenti.

Comunicati stampa

- I comunicati stampa danno notizia, in forma impersonale e quando ciò sia indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, dell'attività e dei provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta.
- Nei comunicati deve farsi esclusivo riferimento alle attività ed al contenuto dei provvedimenti e non devono esservi inserite valutazioni o commenti diversi dallo stretto merito degli stessi e dall'esito delle eventuali votazioni.
- Nei resoconti dei lavori consiliari, limitati esclusivamente alle competenze proprie della Provincia, deve essere citato l'incarico istituzionale degli intervenuti (Presidente...; Capogruppo...; Consigliere...; Assessore...;) senza alcun riferimento alle formazioni politiche di appartenenza.
- I comunicati del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio e degli Assessori devono riferirsi esclusivamente alle competenze proprie della Provincia.


Conferenze stampa, trasmissioni televisive e rete telematica

- Le conferenze stampa devono essere limitate esclusivamente a situazioni di carattere eccezionale, quando per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente sia ritenuta insufficiente la comunicazione attraverso i comunicati stampa.
- Le trasmissioni televisive e radiofoniche, le pagine televideo e le pubblicazioni sulla rete telematica relative all'attività della Presidenza della Provincia, del Consiglio Provinciale e della Giunta devono uniformarsi ai principi stabiliti nel paragrafo dedicato ai comunicati stampa.

Partecipazione ad iniziative promosse da terzi e rapporti con gli organi d'informazione


- E' fatta salva la partecipazione degli amministratori della Provincia ad iniziative politiche o di altra natura organizzate da terzi, anche quando le stesse diano luogo, a cura degli organizzatori, a comunicazione pubblica.
- E' fatta altresì salva l'adesione degli amministratori ad interviste e richieste d'informazione relative all'attività della Provincia formulate da giornalisti.

Il Presidente della Provincia


Federica Fratoni

Piazza San Leone 1 - 51100 Pistoia - Tel.0573 3741 - 0573 374312 - Fax 0573 374264

E-mail: f.fratoni@provincia.pistoia.it

Il Presidente del Consiglio
Provinciale

Silvano Calistri